

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

Premessa

Per quanto non espressamente previsto nei seguenti articoli si fa riferimento alla C.M. 291/82 e successive integrazioni.

ART. 1. FINALITA'

1. Il Liceo "CHIABRERA- MARTINI" considera i viaggi d'istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole italiane o estere, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

ART. 2 PROGRAMMAZIONE

I viaggi d'istruzione, viaggi studio, scambi linguistici, visite guidate, uscite naturalistiche sportive dovranno essere pianificate nella misura dei giorni che ogni classe potrà effettuare entro il secondo collegio di inizio anno scolastico.

Per i viaggi di più giorni è necessario avere una programmazione almeno sei mesi prima dell'effettuazione del viaggio sia per la valutazione dei costi sia per le adesioni da accertare con le manleve ed una caparra del 50%.

Per tutte le altre uscite è necessaria una programmazione almeno due mesi prima dell'attività.

Non si accetteranno cambiamenti di mete stabilite o organizzazioni oltre i termini indicati.

Tutti consigli di classe dovranno tener presente quanto stabilito nel collegio dei docenti riguardo alla non effettuazione di viaggi di più giorni nell'ultimo mese di lezione.

1. Le visite guidate, proposte dai consigli delle classi interessate, saranno autorizzate direttamente dal Dirigente scolastico e si svolgeranno con la partecipazione di tutti gli alunni.

2. Le mete dei viaggi d'istruzione di più giorni, sono stabilite dai consigli di classe, tenuto conto delle esperienze precedenti, della coerenza con i curricoli di indirizzo o con eventuali progetti in atto e con il PTOF. I Consigli di Classe, in seduta plenaria, verificheranno l'effettiva possibilità di svolgimento e, nell'ipotesi di valutazione positiva, delibereranno i nomi dei docenti accompagnatori e degli eventuali sostituti. Si sottolinea quindi che, in assenza di docenti accompagnatori disponibili e di riserve, il viaggio di istruzione non verrà effettuato.

I viaggi di istruzione vanno richiesti dal consiglio di classe entro il 31 ottobre e potranno svolgersi nei mesi di marzo o aprile; per le classi dell'ultimo anno è possibile programmarli entro il 30 maggio per l'attuazione nel successivo periodo di ottobre novembre. Il numero totale di giornate disponibili per l'effettuazione dei viaggi d'istruzione, visite guidate, giornate sportive o naturalistiche deve essere contenuto nel limite stabilito dal piano dei viaggi di istruzione definito con apposita riunione dopo i consigli di classe di programmazione di ottobre. Tale incontro prevede la partecipazione dei referenti di istituto viaggi di istruzione, referenti di istituto viaggi studio, coordinatori di classe, eventuali docenti proponenti viaggi/visite. Sono esclusi dal calcolo le uscite didattiche che si concludono entro l'orario di lezione giornaliero, l'alternanza scuola-lavoro, gli stages, attività d'integrazione della preparazione d'indirizzo aventi carattere di esercitazioni didattiche e le partecipazioni a concorsi o a gare.

Nella scelta di mete si privilegeranno itinerari che presentano costi contenuti e quindi accessibili a tutte le famiglie degli studenti.

ART. 3 SORVEGLIANZA

1. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari due accompagnatori, se più classi, un accompagnatore ogni quindici alunni. In caso di eccedenze sul totale dei partecipanti tali eccedenze potranno essere ridistribuite su ogni accompagnatore in numero non superiore a 5. E' necessario un accompagnatore in più ogni uno/due alunni in situazione di handicap, secondo le necessità. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe provvederanno ad indicare anche gli accompagnatori sostituti che subentreranno in caso di imprevisto. Gli accompagnatori devono essere scelti seguendo prioritariamente i criteri di attinenza della materia insegnata e degli obiettivi formativi del viaggio, evitando possibilmente che lo stesso docente sia impegnato per più di un viaggio di più giorni (anche in classi diverse), nell'arco dello stesso anno scolastico, gli accompagnatori possono essere individuati anche tra i docenti dell'organico di potenziamento.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI

1. La richiesta relativa al viaggio d'istruzione, da avanzare al Dirigente scolastico per la successiva autorizzazione formale da parte del Consiglio di Istituto, dovrà contenere l'indicazione della classe interessata, dell'itinerario e della meta, dei nomi degli accompagnatori, della data di svolgimento dell'iniziativa, delle finalità culturali e didattiche, del rispetto del divieto di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne e dei limiti di spesa fissati dal Consiglio d'Istituto.

ART. 5 PARTECIPAZIONE

1. Si auspica la totale partecipazione della classe al viaggio di istruzione e, in ogni caso, il numero dei partecipanti, al di sotto del quale non potrà essere concessa l'autorizzazione non dovrà essere inferiore ai 2/3 della classe, salvo casi di comprovata impossibilità a partecipare da parte di alunni o di specifici veti, posti dal consiglio di classe, nei confronti di studenti segnalati per comportamento particolarmente scorretto.

Fanno eccezione le uscite naturalistico-sportive per le quali non sarà necessario il rispetto del vincolo dei 2/3 dei partecipanti.

2. Si possono unire gruppi classe per uno stesso viaggio d'istruzione o visita guidata, preferibilmente in numero non superiore a sessanta alunni, salvo particolari casi specifici.

Si ritiene comunque opportuno, per un adeguato controllo degli alunni, evitare visite a musei, mostre ecc. con alunni in numero superiore al gruppo classe, preferendo uno scaglionamento con tempi diversi.

3. Per ogni classe del triennio non si possono superare i 6 giorni continuativi per il viaggio di istruzione (eventuali festivi inclusi). Le classi del primo anno possono effettuare di norma solo visite guidate di un giorno. Per le classi del secondo anno è prevista la possibilità di due giornate per attività sportive invernali o di più giorni per attività di particolare interesse culturale per l'indirizzo di studio.

4. Salvo particolari situazioni, i viaggi all'estero sono riservati agli studenti dell'ultimo anno. I soggiorni e/o scambi linguistici che coinvolgono il terzo e quarto anno del liceo linguistico verranno proposti dai docenti che li progettano e organizzano in occasione della prima riunione di Dipartimento; saranno messe a verbale le mete, le classi coinvolte, gli accompagnatori e il periodo previsto. I consigli di classe saranno avvisati tempestivamente perché possano approvare l'iniziativa e verbalizzarne l'approvazione.

5. In caso di non partecipazione dello studente al viaggio o alla visita guidata la quota

versata sarà rimborsata solo nel caso in cui l'Agenzia preveda il rimborso della quota all'Istituto e sempre che l'assenza sia causata da gravi e documentati motivi. Va esclusa dal rimborso la penale applicata dalle agenzie di viaggio.

ART. 6 NORME FINALI

1. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.
2. I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; durante il loro svolgimento vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche.